



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Sindaci e Revisori legali:
novità, conferme e opportunità nella
nuova liquidazione giudiziale

Mediazione nella controversia tra la L.G. della società e i componenti dell'organo di controllo Parte I

**Carlo Francesco
Bubani Cremonese**

17 febbraio 2023



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Oggi parleremo di:

- Alcuni aspetti normativi della Mediazione e recenti modifiche.
- Fonti normative
 - Definizioni
 - Controversie oggetto di mediazione
 - Disciplina applicabile e forma degli atti
 - Accessibilità alla mediazione e derogabilità dell'Organismo
 - Informativa dell'Avvocato all'assistito
 - Le materie nella condizione di procedibilità
 - Possibili criticità e benefici della Mediazione telematica

(segue)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Oggi parleremo di:

(segue)

- Imparzialità e indipendenza del mediatore
- Efficacia esecutiva dell'accordo in mediazione
- Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione
- Vantaggi della Mediazione.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Alcuni aspetti normativi della Mediazione e recenti modifiche

Le principali fonti normative della Mediazione

Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di **mediazione** finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Decreto Ministero, Giustizia 18/10/2010 n° 180

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli **organismi di mediazione** e dell'**elenco dei formatori per la mediazione**, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (modificato da legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197)

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'**efficienza del processo civile** e per la **revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie** e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Nota: in vigore progressivo: 18/10/2022 – 28/02/2023 – 30/06/2023

La mediazione ex D. lgs. 28/2010 e alcuni cenni alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022

Definizioni - Art. 1

- a) **Mediazione:** l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale (*) e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- b) **Mediatore:** la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

Nota (*): Cfr. Art. 3 c. 2 novellato dal D.Lgs. 149/2022; l'Organismo scelto dalle parti deve garantire tra le altre cose, che le modalità di nomina del mediatore, ne assicurino **l'indipendenza**

Definizioni - Art. 1 – segue

- a) Conciliazione:** la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- b) Organismo:** l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
- c) Registro:** il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Controversie oggetto di mediazione – Art. 2

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo **e di conciliazione** previste dalle carte dei servizi.

Art. 3 - Disciplina applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, **nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8.** (cfr. "Procedimento")
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9 (cfr. «Dovere di riservatezza»), nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità, **l'indipendenza** e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, **nel rispetto dell'articolo 8-bis.** (cfr. «Mediazione in modalità telematica»).

Art. 4 - Accesso alla mediazione

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. **La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.** Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.
2. La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

Art. 4 - Accesso alla mediazione - segue

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi **dell'articolo 5, comma 2 (dal 30/06/2023)**, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Quali sono le materie per le quali è obbligatoria la mediazione prima di esercitare un'azione in giudizio?

Art. 5 (novellato) - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, **associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura**, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

(sottolineate in rosso le materie aggiunte dal 30/06/2023)

Cenni ad alcuni aspetti pratici con cui ci si dovrà confrontare a seguito delle modifiche del D.Lgs. 149/2022

Possibili criticità e benefici operativi dell'art. Art. 8 bis - Mediazione in modalità telematica *(dal 28/02/2023)*

Comma 1. Ogni atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. – ORGANIZZAZIONE E MEZZI, ANCHE DI CONSERVAZIONE

Comma 2. Per gli incontri è necessaria la dotazione di strumenti audio visivi da remoto adeguati, che assicurino la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. – LE PARTI IN REMOTO SONO ATTREZZATE?

Comma 3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. – FORMATO DEI FILE, SEQUENZA FIRMA DIGITALI. ...E LE PARTI?

La Riservatezza del procedimento

Art. 9 Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo **o partecipa** al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

La Riservatezza del procedimento

Art. 10 Inutilizzabilità e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Indipendenza ed imparzialità del Mediatore

Art. 14 Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
 - a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione **di indipendenza** e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
 - b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;

Efficacia esecutiva dell'accordo di Mediazione ed esecuzione

Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite **dagli avvocati**, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, **anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis**, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

Efficacia esecutiva dell'accordo di Mediazione ed esecuzione

Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione –segue

1bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Cosa può accadere se non ci si presenta in mediazione?

Art. 12-bis Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Cosa può accadere se non ci si presenta in mediazione?

Art. 12-bis Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione - *segue*

Se la Pubblica Amministrazione non si presenta in mediazione?

4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Vantaggi della mediazione

Vantaggi fiscali della Mediazione

Art.	DAL 30/06/2023	PRIMA DEL 30/06/2023
17 c. 1	Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.	IDEM
17 c. 2	Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro , altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.	In particolare, il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro sino all'importo di 50.000 euro , e l'imposta sarà dovuta soltanto per la parte eccedente (art. 17).



Vantaggi fiscali della Mediazione - 2

Art.	DAL 30/06/2023	PRIMA DEL 30/06/2023
20 c. 1	1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro 600. <i>La norma indica l'ammontare massimo del credito d'imposta la cui reale consistenza sarà determinato dal Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206 (art. 20 c.5).</i>	In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso d'insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. <i>La norma indica l'ammontare massimo del credito d'imposta la cui reale consistenza sarà determinato dal Ministero della Giustizia con decreto (art. 20).</i>



Vantaggi fiscali della Mediazione - 3

Art.	DAL 30/06/2023
20 c. 1	Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro 600.
20 c. 2	I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro 600 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro 2.400 per le persone fisiche e di euro 24.000 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.
20 c. 3	È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro 518 cinquecentodiciotto.

Art.	I FONDI PUBBLICI PREVISTI DAL 30/06/2023 (Art. 17 Risorse, regime tributario e indennità)
17 c. 9	9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, di 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e di 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede: a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

Art.	I FONDI PUBBLICI PREVISTI DAL 30/06/2023 (Art. 20 Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione)
20 c. 6	6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

Alcuni vantaggi della Mediazione

- Procedimento ad ingresso libero da parte di chiunque.
- Le parti possono decidere se partecipare o meno, ed abbandonare in qualsiasi momento.
- Avere a disposizione uno o più professionisti appositamente preparati, deontologicamente neutrali, imparziali e indipendenti, che facilitano il processo, senza obbligare le parti.
- Costi estremamente ridotti e certi.
- Rapidità della procedura (3 mesi max, più eventualmente altri 3 (new)).
- Evitare una lite in giudizio, con tempi e costi incerti.
- Aumentare la probabilità per le parti di soluzioni condivise e soddisfacenti alle controversie.
- Mantenere rapporti futuri quanto meno non conflittuali tra le parti.
- Efficacia esecutiva dell'accordo di mediazione
- Incentivi fiscali



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Oggi abbiamo parlato di:

- Alcuni aspetti normativi della Mediazione e recenti modifiche.
- Fonti normative
 - Definizioni
 - Controversie oggetto di mediazione
 - Disciplina applicabile e forma degli atti
 - Accessibilità alla mediazione e derogabilità dell'Organismo
 - Informativa dell'Avvocato all'assistito
 - Le materie nella condizione di procedibilità
 - Possibili criticità e benefici della Mediazione telematica

(segue)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Oggi abbiamo parlato di:

(segue)

- Imparzialità e indipendenza del mediatore
- Efficacia esecutiva dell'accordo in mediazione
- Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione
- Vantaggi della Mediazione.

Fonti documentali

- Normattiva, il portale della legge vigente.
- Codice europeo di condotta per i mediatori.
- Regolamento Organismo di Mediazione della Fondazione Commercialisti ODCEC di Milano.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Grazie e...buon lavoro!

Carlo Francesco Bubani Cremonese